Le Réveil Social

ORGANE MENSUEL DU SAVT - Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs - N. 4 - AOUT 1995 - 11ème année - Nouvelle série - Expédition abonnement groupe postal 3° (50%)

In questo stesso numero del "Reveil" i lettori avranno modo di vedere che chi scrive ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vice-Segretario del SAVT e da membro della Segreteria stessa dell'Organizzazione. In altra parte del Réveil si vedrà pure che non sarò più neanche funzionario sindacale dal momento che i distacchi del settore scuola saranno ridotti e, di conseguenza non mi sarà più possibile fare il funzionario a tempo pieno.

Le due cose non sono, in alcun modo, legate tra di loro. Per quanto riguarda i distacchi si tratta di un fatto che si verifica con un anno di ritardo poichè già a partire dal 1994 essi avrebbero dovuto essere ridotti.

Le dimissioni necessitano invece di una spiegazione. Esse sono conseguenti alla avvenuta elezione di chi scrive alla carica di sindaco di Gignod.

Molti si chiederanno il perchè di queste dimissioni quando lo Statuto del SAVT non prevede incompatibilità tra la carica di sindaco e quelle ricoperte, da me, all'interno dell'Organizzazione. Ebbene esse sono state presentate, come ho già avuto modo di dire in ripetute occasioni, per ragioni di opportunità. Difatti l'attività di Sindaco porterà inevitabilmente il sottoscritto a scelte amministrative di vario genere. Nell'ambito di tali scelte si succederanno, per forza di cose, trattative sul piano politico con amministratori comunali e regionali che, seppur per diverse ragioni, mi sarei trovato a dover incontrare anche nella veste di responsabile sindacale. Senza contare che, proprio per il fatto di rivestire la carica di Vice-Segretario, avrei dovuto, nel caso di assenza del Segretario Generale, trattare in nome e per conto del SAVT, come responsabile principale dell'Organizzazione. E' evidente che le due posizioni, per quanto non necessariamente in contrasto, rischiavano di divenire assai poco conciliabili e questo non solo per ragioni di tempo, ma anche dal punto di vista pratico e, appunto, dell'opportunità.

Ciò non significa che l'attività politico-amministrativa nei comuni debba essere non compatibile con l'attività di funzionario sindacale. Il caso di chi scrive è assai particolare per l'insieme delle cariche che mi sarei trovato a ricoprire. Ritengo dunque che le dimissioni, seppure non esigibili, fossero, da parte mia, dovute.

Probabilmente si dovrà riflettere, già a partire dal prossimo Congresso del SAVT, sulla nuova legge elettorale per l'elezione diretta del Sindaco che, di fatto, impone delle valutazioni diverse sulle eventuali incompatibilità. Tutto questo però senza dimenticare che in una realtà piccola come la nostra può non essere opportuno porre dei vincoli troppo stretti dal momento che diventa sempre più difficile il reperimento di persone disposte ad assumere incarichi di responsabilità sia sul piano politico sia su quello sindacale.

Evidentemente, nel mio caso, non si è trattato di una scelta fatta a cuor leggero. Gli oltre 20 anni di militanza nel SAVT, ricoprendo, già dagli inizi, la carica di segretario di categoria, facendo parte del Comité Directeur eletto dal VI Congresso, l'aver nuovamente vissuto, in modo più coinvolgente, come funzionario, la vita del Sindacato negli ultimi 6 anni rappresentano un insieme di esperienze e di gratificazioni di non poco conto. Che dire di tutto questo se non che si è trattato di un arricchimento continuo ed importante. L'insieme di tutte queste prove ha dato a me molte più cose di quante non abbia forse dato io al SAVT.

Eppure, come spesso accade nella vita, si è giunti a questo epilogo che allo stato delle cose non poteva essere diverso e proprio per tale ragione ho ritenuto di dover irrevocabilmente mantenere le dimissioni che sono state accolte sia dalla Segreteria, sia dal Comité Directeur per quanto riguarda le cariche di Vice-Segretario e di membro della Segreteria.

Certo, questo epilogo, legato al fatto di non dare più neppure la mia presenza come funzionario potrebbe prestarsi a qualche maligna considerazione. Ebbene non è proprio il caso. Non è mia intenzione dimenticare il SAVT. Le scelte fatte sono state da me volute e condivise, sono quelle più naturali e logiche e nessuna di loro mi esclude dalla mia militanza nel SAVT, così come non mi allontanano da questa organizzazione della quale mi sento parte integrante.

Ennio PASTORET

Prime istruzioni INPS sulla legge di riforma del sistema pensionistico

Pubblichiamo le prime istruzioni dell'INPS di applicazione della legge di riforma del sistema pensionistico riguardante i trattamenti di anzianità. La circolare n. 232 illustra le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 25 a 32, della legge 335/1995, relative a tale tipo di rendita, in quanto di "operatività più immediata". Con l'entrata in vigore della nuova disciplina vengono meno le norme che regolano i precedenti blocchi delle pensioni di anzianità e perciò dal 1° settembre 1995 occorrerà fare riferimento alla legge di riforma. I chiarimenti riguardano le pensioni che devono essere liquidate a carico dell'assicuratore generale obbligatoria e dei cinque fondi sostitutivi gestiti dallo stesso istituto, nonchè i trattamenti da erogare nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995 è stata pubblicata la legge 8 agosto 1995 n. 335 recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

A norma dell'art. 17, la legge è entrata in vigore il 17 agosto 1995, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione delle norme riguardanti l'accesso al pensionamento di anzianità contenute nell'art. 1, commi da 25 a 32, di operatività immediata.

Si precisa che con l'entrata in vigore della legge di riforma deve intendersi cessata l'efficacia delle disposizioni emanate in precedenza concernenti il blocco dei pensionamenti di anzianità e le relative deroghe. Con effetto dal 1° settembre 1995, pertanto, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dalla legge di riforma.

1) Pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi gestiti dall'istituto.

Disciplina a regime.

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (art. 1, comma 25).

La legge n. 335 disciplina con nuovi criteri i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e introduce anche per tale prestazione un requisito di età anagrafica per i lavoratori che richiedono la pensione con solo 35 anni di contribuzione.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito anagrafico, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva.

Come stabilito dal comma 25 dell'art. 1, il diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive si consegue a regime:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione, resta fermo l'arrotondamento all'anno della frazione pari o superiore a sei mesi per le forme di previdenza che prevedono tale arrotondamento.

A norma dell'art. 1, comma 36 della legge n. 335, per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 e successive modificazioni, il limite di età anagrafica di 57 anni è ridotto di un anno.

Al riguardo si precisa che ai fini dell'applicazione dell'anzidetta riduzione dei limiti di età anagrafica occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'art. 3 del decreto n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34 della legge 335.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità resta in ogni caso fermo il requisito della cessazione dell'attività lavorativa dipendente, richiesto dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Particolari requisiti di accesso alla pensione di anzianità sono stabiliti nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale a norma dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984 n. 863 e successive modificazioni.

La disciplina a regime troverà piena applicazione dall'anno 2008.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1 comma 29)

I lavoratori che maturano il requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con l'età anagrafica di 57 anni entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno; i lavoratori che maturano gli anzidetti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° ottobre dello stesso anno; i lavoratori che maturano gli anzidetti requisiti entro il terzo trimestre

segue a pagina 2

Aoste le 27 juin 1995

A M. Curtaz Firmino
SECRETAIRE DU SAVT

Aux membres du
SECRETARIAT DU SAVT

Aux membres du
COMITE DIRECTEUR DU SAVT

A' la suite de mon élection à la charge de Syndic de la Commune de Gignod, pour d'évidentes raisons d'opportunité, j'estime devoir résigner mes démissions de la charge de Secrétaire-Adjoint du Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs. Ce sont ces mêmes raisons qui me poussent à renoncer à ma présence à l'intérieur du Secrétariat du SAVT.

Tout en regrettant devoir prendre cette décision je tiens à remercier le Secrétariat, le Comité Directeur et les adhérents du Syndicat pour la confiance qu'ils ont bien voulu me faire en me permettant de recouvrir des charges si remarcables à l'intérieur de notre Organisation.

Bien amicalement
Ennio PASTORET

Prime istruzioni INPS sulla legge di riforma del sistema pensionistico

segue da pagina 1

dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° gennaio dell'anno successivo; i lavoratori che maturano gli anzidetti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° aprile dell'anno successivo.

I lavoratori che maturano il requisito della maggiore anzianità contributiva di almeno 40 anni entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità:

– al 1° luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni di età entro il 30 giugno;

– al 1° ottobre dello stesso anno, se compiono i 57 anni di età entro il 30 settembre ;

– al 1° gennaio dell'anno successivo, negli altri casi.

I lavoratori che maturano il requisito della maggiore anzianità contributiva di almeno 40 anni entro il secondo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità:

– al 1° ottobre dello stesso anno, se compiono i 57 anni di età entro il 30 settembre;

– al 1° gennaio dell'anno successivo, negli altri casi.

I lavoratori che maturano il requisito della maggiore anzianità contributiva di almeno 40 anni entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° gennaio dell'anno successivo, a prescindere dall'età anagrafica.

I lavoratori che maturano il requisito della maggiore anzianità contributiva di almeno 40 anni entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° aprile dell'anno successivo, a prescindere dall'età anagrafica.

DISCIPLINA TRANSITORIA REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1, comma 26)

Nella fase di prima applicazione della nuova normativa fermo restando il requisito dell'anzianità retributiva pari o superiore a 35 anni, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nella tabella B, allegata alla legge n. 335 (allegato 1), con il requisito anagrafico di cui alla colonna 1 della medesima tabella, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della tabella in parola.

Come precisato sopra, ai fini del perfezionamento del requisito di contribuzione, resta fermo l'arrotondamento all'anno della frazione pari o superiore a sei mesi per le forme di previdenza che prevedono tale arrotondamento.

Per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 e successive modificazioni, i limiti di età anagrafica previsti dalla colonna 1 della tabella b sono ridotti fino ad 1 anno (art. 1 comma 36).

Come precisato sopra, ai fini dell'applicazione dell'anzidetta riduzione dei limiti di età anagrafica occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'art. 3 del decreto n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34 della legge n. 335.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1 comma 29)

Le decorrenze delle pensioni di anzianità nella fase di prima applicazione della nuova normativa, in relazione alla data entro la quale vengono maturati i requisiti, sono riportate nella tabella allegato 2.

La fase di prima applicazione, per quanto riguarda le decorrenze cesserà relativamente alle pensioni i cui requisiti saranno maturati dopo il 31 dicembre 1997. Per le pensioni i cui requisiti saranno maturati a partire dall'anno 1998 troverà pertanto applicazione la disciplina illustrata precedentemente.

PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO TRASFORMATO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (art. 1 comma 25)

L'art. 1, comma 25 lettera c, della legge n. 35 stabilisce che nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, la pensione di anzianità è conosciuta al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni o comunque riportata alla colonna 2 della tabella b allegata alla legge, se superiore.

Anche i lavoratori in parola possono conseguire la pensione di anzianità, in alternativa al requisito della specifica maggiore anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, con il requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica compresa tra 52 e 56 anni, nella fase transitoria, e di 57 anni, a regime.

La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50%, dell'orario normale di lavoro; la somma delle pensioni e delle retribuzioni non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.

CONFERMA DELLE PREVIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO E DI DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI (art. 1 comma 32).

L'art. 1 comma 32 della legge n. 335 stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione:

– nei casi di cessazione del servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio;

– nei casi di trattamenti di mobilità lunga previsti dall'art. 7 commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991 n. 223;

– nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995;

– in connessione di esuberi strutturali di mano d'opera;

– per i lavoratori privi della vista di cui alla legge 29 marzo 1985 n. 113 ed alla legge 28 marzo 1991 n. 120. Si ricorda che per i lavoratori privi della vista devono intendersi coloro che sono colpiti da cecità assoluta od hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. I lavoratori di che trattasi hanno diritto ad una maggiorazione dell'anzianità contributiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, di 4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata in qualità di privo della vista; per i periodi di attività inferiori all'anno, il beneficio spetta proporzionalmente, aumentando di 1/3 il n. delle settimane di lavoro svolto;

– per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità o siano stati collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dall'ordinamento di appartenenza durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

– per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità per almeno 15 anni al lavoro di sotterraneo, che raggiungano nel corso dell'anno 1995 il requisito contributivo di 35 anni, ivi compresa la maggiorazione di anzianità per un massimo di 5 anni spettante a norma dell'art. 18 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e presentino domanda di pensionamento nello stesso anno 1995;

– per i lavoratori del settore dell'amianto che raggiungano nel corso dell'anno 1995 il requisito contributivo di 35 anni con la rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a norma dell'art. 13 commi 6, 7, 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni e presentino domanda di pensionamento nello stesso anno 1995.

I predetti lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità al perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età anagrafica, a decorrere dal mese successivo a quello della loro maturazione, sempreché risolvano il rapporto di lavoro e presentino la relativa domanda entro il mese di perfezionamento di detti requisiti. In caso di presentazione tardiva della domanda, i lavoratori in parola possono conseguire la pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nei confronti dei lavoratori dei settori amianto, miniere, cave e torbiere, la conferma delle previgenti disposizioni è limitata ai casi di perfezionamento dei requisiti e presentazione della domanda di pensionamento entro l'anno 1995. Nei casi di perfezionamento dei requisiti e/o di presentazione della domanda di pensionamento oltre l'anno 1995 anche per tali lavoratori trovano pertanto applicazione le disposizioni di carattere generale in materia di requisiti di accesso e di decorrenza della pensione di anzianità previsti dai commi 25, 26 dell'art. 1 della legge di riforma.

PENSIONI DI ANZIANITA' A CARICO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI. DISCIPLINA A REGIME.

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (art. 1 comma 28).

Il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica.

segue a pagina 3

Le Syndicat Autonome Valdôtain Travailleurs est l'organisation des travailleurs valdôtains.
Les objectifs du S.A.V.T. sont:
– la défense et la promotion des intérêts culturels, moraux, économiques et professionnels des travailleurs du Val d'Aoste et l'amélioration des conditions de vie et de travail;
- la rénovation et la transformation radicale des structures politiques et économiques actuelles en vue de la réalisation du fédéralisme intégral. Afin d'atteindre ses objectifs, le S.A.V.T. par la recherche, l'action et la lutte s'emploie à réaliser:
- la protection sociale des travailleurs, leur préparation culturelle et professionnelle, la protection de la santé, la mise au point d'un système de services sociaux adéquat et efficient;
- la défense du pouvoir d'achat des salariés, l'emploi à plein temps des travailleurs et des jeunes du Val d'Aoste dans tous les secteurs économiques;
- la parité entre les droits des hommes et des femmes;
- la prise en charge, de la part des travailleurs, de la gestion des entreprises où ils travaillent et de la vie publique au Val d'Aoste;
- l'instauration de rapports avec les organisations syndicales italiennes et européennes et tout particulièrement avec les organisations syndicales qui sont l'expression des communautés ethniques minoritaires, en vue d'échanges d'expériences de lutte commune.

LE REVEIL SOCIAL

MENSUEL
Organe de presse du SAVT

Rédaction
S.A.V.T. - 2, Pl. Manzetti
Tél. 0165
238384 / 238394 / 235383
Aut. Tribunal d'Aoste n. 15 du 9/12/1982

Imprimerie
"ARTI GRAFICHE DUC"
73, Av. Btg. d'Aoste - 11100 Aoste
Tél. 0165!/236888 Fax 236713

Directeur responsable
David MORTARA

Rédacteur
Ennio PASTORET

PRIME ISTRUZIONI INPS SULLA LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO

segue da pagina 2

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva fissata in 40 anni.

Per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 374 e successive modificazioni il limite di età anagrafica di 57 anni è ridotto fino ad 1 anno (art. 1 comma 36).

Come precisato sopra ai fini della applicazione dell'anzidetta riduzione dei limiti di età anagrafica occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'art. 3 decreto n. 374, nel testo sostituito dall'art. 1 comma 34 della legge n. 335.

Si ricorda che i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi possono essere perfezionati anche con il cumulo di contribuzione versata o accreditata in più gestioni da lavoro autonomo e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, purché si tratti di periodi non sovrapposti temporalmente.

La disciplina a regime troverà piena applicazione a partire dall'anno 1998.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1 comma 29)

A regime la decorrenza delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi è stabilita con gli stessi criteri già illustrati per le pensioni a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti e dei fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto.

DISCIPLINA TRANSITORIA REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1 comma 28)

Nel biennio 1996/1997, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, il diritto alla pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si consegue al compimento del 56° anno di età.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica anche nella fase di prima applicazione della nuova normativa l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento della maggiore anzianità contributiva di 40 anni.

Per i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, e successive modificazioni, il limite di età anagrafica è ridotto fino ad 1 anno (art 1 comma 36).

Come precisato, ai fini dell'applicazione dell'anzidetta riduzione dei limiti di età anagrafica occorre attendere l'emanazione degli appositi decreti interministeriali previsti dall'art. 3 del decreto 374, nel testo sostituito dall'art. 1 comma 34, della legge 335.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' (art. 1 comma 29)

Le decorrenze delle pensioni di anzianità nella fase di prima applicazione della nuova normativa, in relazione alla data entro la quale vengono maturati i requisiti, sono riportate nella tabella in allegato 3.

La fase di prima applicazione, per quanto riguarda le decorrenze, cesserà relativamente alle pensioni i cui requisiti saranno maturati dopo il 31 dicembre 1996. Per le pensioni i cui requisiti saranno maturati a partire dall'anno 1997 troverà pertanto applicazione la disciplina di regime già illustrata.

LAVORATORI CHE HANNO MATURATO I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E DI CONTRIBUZIONE ENTRO IL 1993 (art. 1, comma 30)

LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione, che non abbiano potuto fruire delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità, di cui ai decreti ministeriali 15 e 16 marzo 1995, possono conseguire la pensione di anzianità con decorrenza 1 settembre 1995, semprechè cessino il rapporto di lavoro entro il mese di agosto 1995 e presentino la relativa domanda entro la stessa data.

Ai fini del perfezionamento dei 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993, per le forme di previdenza che prevedono l'arrotondamento all'anno della frazione pari o superiore a sei mesi, il requisito in parola deve intendersi perfezionato anche nei confronti degli assicurati che possano far valere 34 anni e sei mesi, ovvero 34 anni, sei mesi e un giorno.

LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° gennaio 1996, sempreché non prestino attività di lavoro dipendente e presentino la relativa domanda entro il mese di dicembre 1995.

Il requisito di 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993 può essere conseguito con il cumulo dei contributi accreditati o versati in più gestioni dei lavoratori autonomi e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, purché si tratti di periodi non sovrapposti temporalmente.

Anche per le pensioni conseguite con il cumulo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti resta comunque fermo l'accesso alla pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi al 1° gennaio 1996.

LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI PENSIONE DI ANZIANITA' ENTRO LA DATA DEL 28 SETTEMBRE 1994 (art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994)

A norma dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità entro la data del 28 settembre 1994 e che a tale data facciano valere un'anzianità contributiva non inferiore a 31 anni possono conseguire la pensione con decorrenza 1° gennaio 1996, a condizione che al 31 dicembre 1995 perfezionino i 35 anni di assicurazione e di contribuzione e cessino l'attività di lavoro dipendente.

Si fa riserva di precisare se le decorrenze dei pensionamenti di anzianità previste dai commi 26, 29 e 30 della legge n. 335 debbano intendersi come termini a partire dai quali gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste, possano accedere al pensionamento, ovvero come date rigidamente fisse, per cui coloro che non accedano al pensionamento alla prima decorrenza utile potrebbero ottenere la pensione soltanto alle decorrenze successive tassativamente previste in relazione alle quali facciano valere le condizioni specificamente richieste.

Al riguardo si é in attesa di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale al quale é stata sottoposta la questione.

Scuola e non solo scuola con minori risorse...

di Renata PERRET

Sapevamo da tempo che le risorse umane del sindacato sarebbero state decurtate.

L' art. 3 della 537, finanziaria del '93 lo prevedeva, leggi successive lo ribadivano. Nessuno si sognava di pensare che le norme aventi per finalità il risanamento del bilancio pubblico non ci dovessero riguardare. Il referendum dello scorso giugno ci ha confermato con il suo risultato che si trattava di opinione comune, eccoci dunque ad inizio di un nuovo anno scolastico con 2 unità in meno a disposizione.

Finora beneficiavamo di 1 aspettativa e di cumuli dei permessi che ci consentivano di utilizzare altri 2 insegnanti. La norma vieta il cumulo dei permessi, abbiamo quindi subito una riduzione dei 2/3, o , se si vuole del 75%, molto più di quanto sia previsto nella stessa legge.

Siamo rimasti a 1 (e la scorrettezza linguistica è in perfetta sintonia con il nostro stato d'animo).

Si tratta di un vero salasso per il settore della scuola e per il sindacato in generale, in quanto, sino ad oggi, su tre distacchi, due si occupavano prevalentemente della scuola dando comunque un contributo in periodi cruciali del servizio fiscale, ed una persona dedicava alacremente tutto il suo tempo alla gestione sempre più complessa dei servizi che il sindacato ritiene di dover fornire ai suoi iscritti; tanto per citare i vari 730, 740, ICI e via di seguito che assorbono per la quasi totalità i 12 mesi dell'anno!

Un salasso, si diceva, nonostante nello stesso art.3 della succitata legge al c. 35 fosse prevista la tutela delle competenze in materia per le regioni a statuto speciale.

Da circa un anno e mezzo avevamo chiesto all'Assessore alla Pubblica Istruzione se ci fosse la volontà politica di evitare quanto accaduto; si trattava di cercare unitariamente soluzioni percorribili. L'unica ci è parsa la modifica della legge regionale n° 48/79 che attribuisce 1 aspettativa sindacale ai primi 100 iscritti di ciascun sindacato e la seconda aspettativa dopo i 500. La sua applicazione senza modifiche ci porta allo stato attuale. L'unico sindacato che superi la soglia dei 500 iscritti è lo SNALS che è quindi l'unico che beneficia della seconda risorsa.

Abbassare la soglia a 300 iscritti avrebbe permesso a tutti quel minimo di risorse utili alla sopravvivenza. Una terza aspettativa poteva essere concessa superati i 700 iscritti. In un primo momento l'introduzione della terza aspettativa ha suscitato qualche perplessità tra i nostri amministratori, in quanto non si trattava più di garantire solamente risorse minime ma si introduceva un potenziale moltiplicatore che mal si concilia con la riduzione prevista e dovuta. La protesta del sindacato autonomo ha però portato in ultimo alla presentazione del disegno di legge come nella proposta iniziale.

Approvata da Giunta e Consiglio la legge è stata inviata a luglio alla Commissione di coordinamento per la verifica di legittimità, verifica non superata, è infatti stata rinviata a fine agosto non vistata.

Le motivazioni addotte ci lasciano però molto perplessi:

- Si afferma che nel disegno di legge si eludono le disposizioni dirette a limitare le aspettative ed i permessi ; tutte le organizzazioni sarebbero invece private di una unità.
- si afferma che la nuova legge prevede il cumulo dei permessi sindacali giornalieri, e non si capisce la ragione di tale affermazione i cumuli non sono assolutamente chiamati in causa. Il disegno di legge sostituisce però il termine aspettative con distacchi e forse questa imprecisione può aver ingenerato il malinteso.
- Si afferma che non è rispettata la riduzione al 50% della consistenza complessiva del contingente delle aspettative e dei permessi e su questo concordiamo, ma non riusciamo con numeri così piccoli a percentualizzare senza che siano proprio i sindacati confederali a subire i tagli maggiori. Il 50% di tre dà come è noto 1,5. L'unico sindacato che ha effettivamente avuto in questo modo l'equa riduzione è il sindacato autonomo SNALS, gli altri subiscono il 25% in più.

Non ci resta che augurarci a questo punto che ci sia nuovamente la volontà politica di rinviare la legge con le eventuali modifiche. I suggerimenti rispetto a queste ultime non possono, presumiamo, venire unitariamente da noi, ricordiamo solo in queste poche righe che allo stato attuale non siamo i " maggiormente rappresentativi della categoria" come si afferma a gran voce da altre parti, ma che non ci è data nemmeno possibilità di sopravvivenza se ci sono tolte più risorse di quante la norma stessa non preveda. La presenza di una sola persona non consente contemporaneamente le riunioni, le trattative, il tempo per approfondire e discutere i problemi con il proprio direttivo, le assemblee e la consulenza quotidiana.

Ci si augura che, da un lato si riconosca una certa utilità al lavoro fin qui da noi svolto e dall'altro si spera che la categoria, con la consapevolezza di quanto sta succedendo sia solidale e continui a sostenerci in attesa di tempi migliori.

XIe CONGRES CONFEDERAL

Il SAVT e la Valle d'Aosta

Nous proposons à nos lecteurs quelques extraits du rapport du Secrétaire Firmino Curtaz à l'occasion du XIème Congrès Confédéral du Syndicat Autonome Valdôtain de Travailleurs qui s'est tenu le 11 et le 12 décembre 1993 à Châtillon. Il nous semble important de revenir sur les thèmes qui concernent de plus proche la présence et l'activité de notre Syndicat au Val d'Aoste.
Evidemment les accélérations de certains processus ont rendu inactuelles quelques unes des affirmations et des analyses présentes dans les extraits que nous proposons. Tout de même le sens général de nos considérations demeure encore valide.
Nous estimons important que les lecteurs du Réveil puissent, eux mêmes, connaître les lignes d'action de leur Syndicat. En plus, même si deux ans se sont écoulés dès la clotûre du XIème Congrès, il nous semble important de sousmettre au jugement des adhérents du SAVT des arguments importants tels que l'organisation sociale, économique et culturelle de notre Pays valdôtain. Dans ce premier extrait que nous proposons on trouvera un premier résumé concernant la situation générale du Val d'Aoste.

LA VALLE D'AOSTA

Un'analisi sulla situazione della Valle d'Aosta dovrebbe svilupparsi in tempi e modi ben più ampi di quanto consentito da un'assemblea congressuale. E' tuttavia necessario conoscere, in linea generale, alcune delle caratterizzazioni principali della Regione per poter ragionare sui limiti e sulle possibilità del suo sviluppo.

La nostra Regione sta attualmente attraversando un difficile momento di transizione all'interno del quale si intrecciano fenomeni complessi. Le grandi trasformazioni del mondo, la crisi internazionale sono solo alcuni elementi che si innestano su una realtà che, negli ultimi anni, è andata indebolendosi. Questo nonostante la presenza di risorse, pubbliche e private, non trascurabili che avrebbero potuto consentire uno sviluppo più armonico ed equilibrato della nostra Comunità.

Bisogna anche riconoscere che la Valle d'Aosta è penalizzata da alcuni limiti oggettivi che condizionano le sue scelte. Uno di questi è rappresentato da un territorio geograficamente difficile, delicato nei suoi equilibri ed avaro dal punto di vista delle disponibilità degli spazi. Questo determina la necessità di intervenire sul territorio stesso con progetti che siano coerenti, con un piano di sviluppo generale, su base regionale, che definisca in modo circostanziato i criteri, le modalità e i tempi degli interventi.

La Valle d'Aosta ha, attualmente, una popolazione di circa 120.000 persone. All'interno di questa Comunità è necessario far emergere le qualità per governare l'economia locale. Questo significa che una migliore gestione del proprio sviluppo richiede il concorso di tutti; e tale concorso deve essere qualitativamente elevato. Da qui, quindi, il bisogno anche di una scuola capace di essere "al servizio" dei bisogni della collettività.

La Valle d'Aosta possiede, per contro, favorevoli potenzialità che le derivano dal suo Statuto il quale le attribuisce un'Autonomia economica ed amministrativa che, nel corso degli anni, ha permesso alla nostra Comunità di crescere, consentendole di mantenere ancora certe peculiarità. E proprio l'Autonomia resta un fattore indispensabile per far progredire questa Comunità verso momenti di maggior equilibrio economico e miglior giustizia sociale. In questo senso riteniamo che tutti debbano potersi riconoscere in questa "specialità" che deve fortificarsi attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini.

Certo, la possibilità di possedere degli strumenti importanti, derivanti dalla condizione di Regione a Statuto speciale, dovrà coniugarsi in futuro con la capacità di rafforzare l'Autonomia attraverso uno sviluppo innovativo. La specialità statutaria della Valle d'Aosta, oltre ad essere conservata, dovrà anche essere meglio impiegata nello sfruttamento delle sue risorse, per concorrere a creare una indipendenza economica attraverso la quale l'Autonomia possa essere meglio garantita.

E' questa un'opportunità che non può essere sprecata. Gli stessi strumenti legislativi della Regione vanno sfruttati al meglio per realizzare percorsi innovativi che consentano di creare quella che qualcuno ha già avuto modo di definire "la cultura dello sviluppo".

Per fare questo vanno superate alcune grandi contraddizioni a partire dall'esercizio della nostra politica di autogoverno che, pur essendo un elemento importantissimo all'interno della nostra realtà, non sempre è stata esercitata sulla base delle reali esigenze della Comunità.

Quello attuale è un momento difficile per la nostra Regione. E' indispensabile ridisegnare le compatibilità dello sviluppo futuro. Questo deve essere un impegno di tutti. La stessa Autonomia di cui godiamo va difesa quando viene messa in discussione dal potere centrale.

LA NECESSITA' DI UN EQUILIBRIO

La nostra Regione è oggi chiamata ad attrezzarsi per uscire da una sfavorevole congiuntura. Questo è possibile per mezzo di una precisa presa di coscienza di quelli che sono i suoi limiti, le sue caratterizzazioni e le sue potenzialità.

Certamente sarà necessaria una inversione di tendenza rispetto al passato.

Per quanto riguarda il terziario bisognerà intanto considerare che non è più possibile una ulteriore espansione occupazionale nel settore pubblico. Si tratterà, anzi, di gestire meglio le notevoli risorse numeriche esistenti. Una revisione del pubblico impiego è necessaria ed andrà supportata da una razionalizzazione, che si annuncia possibile nel rapporto tra Regione ed Enti Locali, grazie alla recente approvazione della norma costituzionale che prevede il trasferimento all'Amministrazione regionale delle competenze sugli Enti Locali. Si tratta di una grande opportunità sulla quale il Consiglio regionale dovrà legiferare in modo coerente.

Per quanto riguarda il commercio ed il turismo sappiamo che vi sono problemi e cali occupazionali che potranno essere superati attraverso una irrinunciabile caratterizzazione dei settori. Il fenomeno turistico è fortemente legato alla professionalità e alla conservazione del territorio. Già nello scorso Congresso avevamo posto ripetutamente l'accento su questo. In tempi di crisi i mercati si restringono e solo chi possiede competitività riesce a salvarsi. Ebbene, crediamo che sia necessario dotarsi, al più presto, di tutti quegli strumenti che possono permettere alla nostra Regione di essere concorrenziale sul piano dell'immagine, dei costi, della qualità, della corretta gestione del territorio, dell'amministrazione oculata del patrimonio territoriale, ambientale, culturale ed artistico.

Tutto questo va però coniugato con il mantenimento sul territorio della popolazione. Uno dei gravi fenomeni che incidono negativamente sulla nostra realtà è infatti rappresentato dallo spopolamento progressivo della montagna e dall'urbanizzazione sempre più marcata del fondo valle. Tutto questo quando sappiamo che il nostro turismo si esercita soprattutto nelle zone di media ed alta montagna.

E' proprio qui che va ricostruita la possibilità di vita per la gente, intervenendo ed investendo per mantenere quella simbiosi tra uomo e ambiente che è elemento tradizionale della nostra cultura e che ha consentito fino ad ora la conservazione del territorio.

In questo senso il mantenimento dell'agricoltura montana è fondamentale per l'esistenza di una montagna viva e ospitale ed il conseguente equilibrio tra esigenza turistica e corretta gestione del territorio.

Riteniamo che nelle zone di media montagna vadano incoraggiate forme di cooperazione artigianale e di piccoli insediamenti industriali ad alta specializzazione. Difatti lo spopolamento della montagna non può essere combattuto da una monoeconomia limitata all'esistenza di un turismo ancora caratterizzato da una forte stagionalità, o da un'agricoltura notoriamente povera che, da sola, non può rappresentare una alternativa occupazionale soddisfacente.

Per quanto riguarda l'industria abbiamo più volte sostenuto che è impensabile una Valle d'Aosta senza una forte presenza industriale. Un saggio equilibrio economico regionale non può prescindere dal rafforzamento di questo settore.

E' pertanto urgente e necessario realizzare, in Valle d'Aosta, insediamenti industriali dimensionati e ad alta specializzazione attraverso la cui produzione vi sia un rilancio occupazionale ed economico regionale.

Pensiamo che la reindustrializzazione della Valle sia possibile già a partire dalla Cogne di Aosta la cui travagliata vicenda sta volgendo al termine. A questo proposito dobbiamo dare atto all'Amministrazione regionale di aver gestito in modo coerente il problema dello stabilimento di Aosta.

UN'ECONOMIA FRAGILE

Non possiamo ignorare che la nostra economia è attualmente molto fragile. Rispetto a quattro anni fa il quadro complessivo è peggiorato sotto molti punti di vista. Le situazioni contraddittorie e preoccupanti, che il Sindacato aveva denunciato nel passato, stanno iniziando a manifestarsi con tutta la loro evidenza.

Esiste uno squilibrio tra i vari settori economici ed in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo e pericoloso indebolimento nell'industria.

Vi sono certamente vincoli oggettivi che penalizzano lo sviluppo industriale della Valle d'Aosta. Ma non possiamo ignorare che la particolare debolezza del settore emerge anche per i limiti evidenti di un'economia fortemente assistita e sostenuta dalla Pubblica Amministrazione, da carenze progettuali e da marcate lacune imprenditoriali che hanno forti riflessi occupazionali.

Gli ultimi dati mensili disponibili sul mercato del lavoro in Valle d'Aosta, riferiti al mese di ottobre 1993, confermano un andamento negativo. Attualmente gli iscritti al collocamento sono 5.180, con un aumento del 10% rispetto a ottobre 1992, mentre gli iscritti disponibili al lavoro sono 4.544 contro i 3.846 del corrispondente mese dell'anno precedente, con un aumento del 18%.

Dal lato della domanda gli avviamenti al lavoro sono stati 835 con una flessione pari al 13% ed i licenziamenti sono stati 1.499, con un deciso calo pari al 34%. Il confronto è con il mese di ottobre 1992.

L'analisi delle variazioni mensili subisce l'influenza degli andamenti stagionali, anche se il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente comunque consente di trarre indicazioni che in questo caso sono negative, anche se con una diversa intensità a seconda dei periodi presi in esame.

Un confronto tra gli andamenti dei primi 10 mesi del 1993 e i primi 10 del 1992 fornisce ancora indicazioni di segno negativo che si riassumono così:

a) forte aumento degli iscritti disoccupati e degli iscritti disoccupati disponibili al lavoro con un incremento del 24%;
b) forte flessione degli avviamenti al lavoro, 13% per il periodo preso in esame;
c) rallentamento notevole delle assunzioni con contratto di formazione lavoro -34%;
d) rilevante decremento dei licenziamenti con una percentuale pari al 19%.

I punti a - b - c evidenziano il netto peggioramento della situazione del mercato del lavoro regionale. In sintesi: più disoccupati e meno assunzioni.

Il punto d'fornisce un segnale parzialmente positivo. Infatti, per il momento, si sono verificati meno licenziamenti rispetto all'anno precedente, cioè meno espulsioni dal mondo del lavoro.

E' una situazione in un certo senso congelata: non si entra e non si esce dal mondo del lavoro e di conseguenza aumenta la disoccupazione.

Di fronte a questo quadro vanno individuati interventi di carattere congiunturale tendenti a fronteggiare le immediate difficoltà occupazionali. Questo va fatto, anche per quanto concerne la strumentazione a sostegno delle fasce deboli e la formazione professionale, razionalizzando le analisi e gli interventi di tutti gli organismi preposti ad operare nel mercato del lavoro (Agenzia del Lavoro - Centro Sviluppo - Ufficio Regionale del Lavoro - Ufficio Studi e Progetti).

Sono inoltre necessari la revisione e l'aggiornamento del protocollo siglato nel 1985 tra Sindacati e Amministrazione regionale. Riteniamo che esso vada rivisto e riscritto. Ciò deve avvenire attraverso una coraggiosa rilettura della realtà attuale affinchè siano posti alcuni punti fermi rispetto alle esigenze di sviluppo delle Valle d'Aosta.

Allo stesso tempo va ridiscusso il ruolo dell'Amministrazione regionale il cui bilancio è sempre più sacrificato per fare fronte alle spese correnti, penalizzando così gli investimenti con intuibili riflessi negativi sull'economia regionale.

Investimenti che non possono però ricadere sulle sole spalle dell'Amministrazione regionale ma che devono poter sfruttare la floridezza di un sistema creditizio attualmente statico.

E' stata importante la creazione, in sede locale, della Finaosta, della BVA, delle Casse rurali, ma il loro ruolo deve divenire più attivo e meglio definito all'interno dei processi economici della Valle d'Aosta.